*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 102

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 24 aprile 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1971, n. **167.**

**Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'articolo 4, lettera *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento.

Art. 2.

Con le disponibilità finanziarie derivanti dal precedente articolo 1 per gli anni dal 1971 al 1977 l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà al completamento del programma di costruzione di strade di grande comunicazione, nonchè alla sistemazione ed ammodernamento delle strade statali di primaria importanza ed alla costruzione di raccordi autostradali.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade realizza il programma e tutte le opere di cui al precedente comma sentito il parere delle regioni interessate, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Ai lavori concernenti le strade di grande comunicazione ed i raccordi autostradali di cui al precedente comma si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Il contributo da concedere ai sensi dell'articolo 4, comma *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181, alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi, è elevato sino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1973 le somme di cui all'articolo 1 della presente legge sono devolute per il 40 per cento alle regioni centro settentrionali e per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e delle isole.

Le somme di cui al comma precedente, nell'ambito delle percentuali indicate, sono annualmente ripartite fra le singole regioni a cura del Ministro per i lavori pubblici secondo i seguenti criteri: per il 70 per cento dei fondi l'assegnazione è disposta in relazione alla estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali, alla popolazione ed alla superficie territoriale, e per il 30 per cento sulla base delle esigenze del riequilibrio economico e territoriale.

Le regioni ripartiscono i fondi fra le province e i comuni.

Art. 4.

L'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è così modificato:

« Le strade di uso pubblico si distinguono in statali, di grande comunicazione e ordinarie, provinciali, comunali, vicinali e militari. Le caratteristiche tecniche delle strade statali di grande comunicazione, che debbono sussistere lungo l'intero tracciato compreso tra i capisaldi estremi, sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici — Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda ».

Art. 5.

Anche in dipendenza delle maggiori attribuzioni derivanti all'Azienda nazionale autonoma delle strade dalla applicazione della presente legge, le dotazioni del quadro II della tabella *B*, annessa alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono aumentate di due posti, uno per ciascuna delle qualifiche ivi indicate.

Art. 6.

In prosecuzione del piano previsto dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di lire 150 miliardi, a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti) delle strade provinciali previste dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31.

I contributi previsti dal comma precedente sono elevati sino al 100 per cento nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le amministrazioni provinciali dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

La somma di lire 150 miliardi è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come segue:

lire 25 miliardi nell'esercizio 1971;
lire 25 miliardi nell'esercizio 1972;
lire 25 miliardi nell'esercizio 1973;
lire 25 miliardi nell'esercizio 1974;
lire 25 miliardi nell'esercizio 1975;
lire 25 miliardi nell'esercizio 1976.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno finanziario 1971, si farà fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano indicativo di riparto di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181, per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976, si applica il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, intendendosi sostituito al criterio della estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali il criterio della estensione chilometrica delle strade provinciali. Il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano di riparto fra le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio della Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — RESTIVO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **168**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Eligio V. C., in Roma.**

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 25 giugno 1963, integrato con altro decreto del 30 maggio 1967 e con dichiarazione del 20 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Eligio V. C., in contrada Quarto dell'Osa del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *aprile* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 241, *foglio n.* 138. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **169**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Pacis », nel comune di Prato.**

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Prato in data 1° agosto 1967, integrato con dichiarazioni del 28 agosto 1967 e 30 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia «Regina Pacis», in località Abatoni del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 139.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **170**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Ognissanti, nel comune di Verona.**

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 6 aprile 1968, integrato con dichiarazioni 16 agosto 1968 e 20 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Ognissanti, in contrada Croce Bianca del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 140.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **171**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Torre Annunziata.**

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 1° novembre 1967, integrato con dichiarazioni del 17 giugno 1968 e del 31 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 142.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **172**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria SS., nel comune di Ventimiglia.**

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 19 marzo 1969, integrato con decreti 7 marzo e 29 settembre 1970 e dichiarazione 10 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria SS., in frazione Roverino del comune di Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 141.* — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1970.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in cavo sottomarino Italia-RAU, interessante nel tratto terrestre i comuni di Catanzaro e Borgia.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione lavori R.T.N. dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici riguardanti il collegamento in cavo sottomarino Italia-RAU, nel tratto terrestre con approdo nel comune di Borgia e terminazione nella centrale amplificatrice di Catanzaro;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il verbale della 366ª adunanza tenuta il 18 settembre 1969 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione previsti e che dovranno essere ultimati entro il 1971, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in cavo sottomarino Italia-RAU, interessante nel tratto terrestre i comuni di Catanzaro e Borgia.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante la esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1970

*Il Ministro*: BOSCO

**(3945)**

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

**Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della difesa.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero della difesa in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi già dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966 (616), per l'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto banditi dal Ministero della difesa saranno riconosciuti validi:

I diplomi di addetto alla segreteria d'azienda. Addetto alla contabilità d'azienda. Addetto alle aziende di spedizione e trasporto. Segretario d'azienda. Addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo. Contabile di azienda. Corrispondente commerciale in lingue estere, e le licenze di scuole professionali femminili per posti di « Segretari della Difesa » e « Interpreti-traduttori della Difesa »;

I diplomi di addetto alla segreteria d'azienda. Contabile d'azienda. Addetto alla contabilità d'azienda. Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo per posti di « Contabili di Marina »;

Il diploma di disegnatore edile per posti di « Periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica ».

Roma, addì 2 dicembre 1970

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

*Il Ministro per la difesa*
TANASSI

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

**Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero del commercio con l'estero.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero del commercio con l'estero in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili di Stato o legalmente riconosciute, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto banditi dal Ministero del commercio con l'estero saranno riconosciuti validi i diplomi di qualifica per:

Segretario d'azienda - Corrispondente commerciale in lingue estere - Addetto al commercio con l'estero - Addetto alla segreteria d'azienda - Addetto alla contabilità d'azienda.

Roma, addì 10 dicembre 1970

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
ZAGARI

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Saverio Mercadante nel centenario della morte.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1970, n. 64, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Saverio Mercadante nel centenario della morte;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emesso un francobollo commemorativo di Saverio Mercadante nel centenario della morte, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: grigio e viola; quartino: 40 esemplari.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. Una stilizzata composizione di canne d'organo, in colore viola, spicca sul fondo grigio ed occupa tutta la superficie del francobollo, meno la parte di sinistra dove, sempre in colore viola sullo stesso fondo, campeggia, a mezzo busto, la figura del compositore. In alto, spostata verso destra e dello stesso colore delle canne d'organo, è posta la leggenda « SAVERIO MERCADANTE 1795-1870 »; in basso a destra, in negativo, è riprodotta la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « 25 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BOSCO

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1971*
*Registro n. 18 Poste e telecom., foglio n. 127*

(3921)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

**Autorizzazione al comune di Bassano del Grappa ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Viste la lettera n. 3453 del 22 ottobre 1969 del comune di Bassano del Grappa e la relativa delibera del consiglio comunale n. 6 del 17 marzo 1969, con le quali è stata chiesta l'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in via Ca' Baroncello;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, la commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge sopracitata, nella riunione del 29 gennaio 1971, ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa promossa dal comune di Bassano del Grappa per l'istituzione del mercato suddetto;

Decreta:

Il comune di Bassano del Grappa è autorizzato ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nell'area sita in via Ca' Baroncello, di cui alla planimetria ed alla relazione tecnica allegate alla domanda stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1971

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

(3936)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1971.

**Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1971, in applicazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1192/69 del 26 giugno 1969.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Considerato che per le categorie di oneri indicate nel paragrafo 4 dell'art. 4 del citato regolamento (categorie da IX a XV) è lasciata ai singoli Stati la facoltà di decidere di volta in volta se procedere o meno alla normalizzazione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopra citata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista l'unita domanda n. D.G.39547/804-2 del 13 maggio 1970, concernente la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1971, relativamente alle categorie di oneri e per gli importi netti indicati nel prospetto allegato *C*, che il direttore generale, ai sensi del sopra

citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, ha sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa;

Vista la delibera favorevole n. 34 adottata in merito all'anzidetta domanda, dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 17 del 12 maggio 1970;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dallo art. 4, paragrafo 4, del ricordato regolamento, si è ritenuto di ammettere alla normalizzazione dei conti solo le categorie II, IV e VIII;

Considerato che il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1971 indica la misura dei rimborsi relativi alle categorie suddette e che tale bilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1970, è attualmente all'esame delle assemblee legislative;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1971, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

| Categoria del regolamento C.E.E. | Specificazione degli oneri | Importi lire |
|---|---|---|
| II | Spese per assegni familiari . . . | 5.659.000.000 |
| IV | Spese per i passaggi a livello . . | 4.086.000.000 |
| VIII | Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra . . . . . | 4.337.666.530 |
| | Totale . . . | 14.082.666.530 |

Restano esclusi dalla compensazione finanziaria, per quanto esposto nelle premesse, gli oneri indicati nella domanda di normalizzazione dei conti per le categorie X e XV di cui all'art. 4 del regolamento.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1971 si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1971

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

**(3819)**

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2964 in data 6 novembre 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 85 in data 26 gennaio 1971 con la quale il presidente della locale corte d'appello ha designato, quale membro della citata commissione regionale, il dott. Carmelo Maggio, magistrato d'appello con funzioni di consigliere presso la corte stessa, in sostituzione del dott. Lucrezio De Figueiredo destinato ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Carmelo Maggio, magistrato d'appello con funzioni di consigliere in servizio presso la corte d'appello di Ancona designato dal presidente della corte stessa, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Marche, in sostituzione del dott. Lucrezio De Figueiredo, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(3876)**

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6973 in data 16 marzo 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 10.3/1237 in data 5 febbraio 1971, con la quale il prefetto di Milano ha designato, quale membro della predetta commissione regionale, il vice prefetto dott. Marcello Ricciardi, in sostituzione del dott. Mario De Rosa;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Marcello Ricciardi, designato dal prefetto di Milano, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia, in sostituzione del dottor Mario De Rosa;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

(3877)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

**Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6962 in data 9 febbraio 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 579 in data 8 febbraio 1971, con la quale la corte di appello di Bari ha designato presidente della commissione regionale di vigilanza succitata, il dott. Raffaele Ripoli, in sostituzione del dottor Cesare De Giacomo, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della corte di appello di Bari, dott. Raffaele Ripoli, designato dal primo presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dott. Cesare De Giacomo, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

(3874)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

**Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Forlì.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 12 novembre 1970 e 18 novembre 1970, tendenti ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

strada provinciale n. 60 « Forlimpopoli-Carpinello »;
strada provinciale n. 72 « Monda ».

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Forlì in data 12 dicembre 1970 e 15 dicembre 1970;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali:

strada provinciale n. 72 « Monda »;
strada provinciale n. 60 « Forlimpopoli-Carpinello », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a*) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

*b*) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

*c*) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni, locande della provincia di Bolzano sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto, da valere a decorrere dal 1° marzo 1967 e fino al 30 settembre 1970.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 31 marzo 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio delle aziende alberghiere della provincia di Bolzano**

| Categoria del personale | Alberghi di lusso e 1ª categoria | Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª cat. | Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª cat. | Alberghi di 4ª e pensioni di 3ª cat. | Piccole aziende e locande 3ª e 4ª cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Bassa stagione* | | | |
| 1ª categoria | 85.000 | 80.000 | — | — | — |
| 2ª categoria | 65.000 | 62.000 | 55.000 | — | 38.000 |
| 3ª categoria a. | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 42.000 | — |
| 3ª categoria b. c. | 45.000 | 40.000 | 38.000 | 35.000 | — |
| | | *Alta stagione* | | | |
| 1ª categoria | 100.000 | 90.000 | — | — | — |
| 2ª categoria | 75.000 | 70.000 | 62.000 | — | 41.000 |
| 3ª categoria a. | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | — |
| 3ª categoria b. c. | 50.000 | 45.000 | 44.000 | 42.000 | — |

*Note*:

Si considerano piccole aziende quelle che dispongono di non più di nove letti.

La presente tabella è comprensiva del salario base, del valore del vitto e dell'alloggio e della 13ª e 14ª mensilità. La predetta tabella ha valore per tutte le aziende alberghiere della provincia di Bolzano nei confronti degli istituti assicurativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione conrto le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie mensili per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ecc.) di Roma e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i dipendenti retribuiti a percentuale degli esercizi posti nei comuni della provincia, le retribuzioni di cui alla allegata tabella s'intendono ridotte del 10 %.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè, bar, latterie, birrerie, pasticcerie, etc. di Roma e provincia**

| Categoria | Qualifiche professionali | Categorie degli esercizi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Extra | 1ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria | 4ª categoria |
| 1ª categoria | Capo cameriere . . . . . | 120.000 | 95.000 | 92.000 | — | — |
| 2ª categoria | Cameriere . . . . . | 105.000 | 83.000 | 80.000 | 75.000 | 60.000 |
| 3ª categoria | Aiuto cameriere (commis) . | 65.000 | 50.000 | — | — | — |
| 2ª categoria | Tavoleggiante di bottiglieria | — | — | 64.000 | 59.000 | 56.000 |
| 2ª categoria | Cameriere di bottiglieria . | 100.000 | 82.000 | 79.000 | 74.000 | 59.000 |
| 2ª categoria | Bigliardiere . . . . | — | — | 66.000 | 57.000 | — |

*Note*:

(1) Le retribuzioni mensili suddette sono comprensive del rateo della gratifica natalizia.

(2) Le retribuzioni mensili suddette sono valide anche per i locali con orchestra, varietà e ballo, locali notturni, senza alcuna maggiorazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(3825)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « L. Ariosto » di Reggio Emilia, ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 43787 del 23 febbraio 1971, il preside del liceo ginnasio « L. Ariosto » di Reggio Emilia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai genitori, fratello e amici del defunto Ferdinando Ferioli la somma di L. 3.850.000 per la istituzione di una borsa di studio intitolata « Ferdinando Ferioli ».

**(3827)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1971, al registro n. 4, foglio n. 309, è stato respinto il ricorso proposto in data 13 maggio 1969 dal sig. Subranni Antonino, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto istituito per i servizi dell'alimentazione della legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso la denegata liquidazione della indennità di licenziamento per il servizio non di ruolo.

**(3829)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento di detonatori sismici**

I detonatori sismici fabbricati dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf (Repubblica federale tedesca) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(3947)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo detto, registro n. 15 Finanze, foglio n. 50, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 2 dicembre 1968, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Di Bernardo dott. Anacleto per ottenere l'annullamento della deliberazione 12 luglio 1967 del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di « buono » attribuitogli per l'anno 1966, è respinto.

**(3956)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 10 Finanze, foglio n. 43, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'assistente capo Moretti Felice dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali contro il provvedimento n. 99/ris. del 5 giugno 1967 e contro le ministeriali P1/4998 del 19 gennaio 1968 e P1/20130 del 27 aprile 1968.

**(3759)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 5 febbraio 1971 al 4 marzo 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 249/71, n. 297/71, n. 352/71 e n. 397/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.**

*Periodo dal 5 febbraio 1971 al 18 febbraio 1971*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . . . . . . . . | 22,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27,00 |
| 10.01 B | Frumento duro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26,00 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36,00 |
| 10.03 | Orzo: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca . . . . . . . . | 5,00 |
| | - gli altri paesi-terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,00 |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,00 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 10.05 B | Granturco altro | 5,00 |
| 10.07 C | Sorgo | 15,00 |
| ex 11.01 A | Farina di frumento e di frumento segalato: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - le zone I e II (2) | 76,00 |
| | - la zona III (2) | 81,00 |
| | - la zona IV (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| | - tenore in ceneri da 521 a 600 | 66,00 |
| | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 61,00 |
| | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona IV (2) | 69,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 57,00 |
| | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 51,50 |
| | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 45,50 |
| ex 11.01 B | Farina di segala: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 44,00 |
| | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 44,00 |
| | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 44,00 |
| | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 35,00 |
| | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 35,00 |
| | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 30,00 |
| | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 30,00 |
| 11.02 A I a | Semole e semolini di grano duro: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 1100: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona II (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| 11.02 A I b | Semole e semolini di grano tenero: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona I (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |

*Periodo dal 19 febbraio 1971 al 25 febbraio 1971*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 22,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 27,00 |
| 10.01 B | Frumento duro | 26,00 |
| 10.02 | Segala | 36,00 |
| 10.03 | Orzo: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca | 5,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 10,00 |
| 10.04 | Avena | 10,00 |
| 10.05 B | Granturco altro | 5,00 |
| 10.07 C | Sorgo | 15,00 |
| ex 11.01 A | Farina di frumento e di frumento segalato: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - le zone I e II (2) | 76,00 |
| | - la zona III (2) | 81,00 |
| | - la zona IV (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| | - tenore in ceneri da 521 a 600 | 66,00 |
| | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 61,00 |
| | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona IV (2) | 69,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 57,00 |
| | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 51,50 |
| | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 45,50 |
| ex 11.01 B | Farina di segala: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 52,50 |
| | - tenore in ceneri da 701 a 1150 | 46,00 |
| | - tenore in ceneri da 1151 a 1600 | 41,50 |
| | - tenore in ceneri da 1601 a 2000 | 38,00 |
| 11.02 A I a | Semole e semolini di grano duro: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona II (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| 11.02 A I b | Semole e semolini di grano tenero: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona I (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |

*Periodo dal 26 febbraio 1971 al 4 marzo 1971*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 22,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 27,00 |
| 10.01 B | Frumento duro | 26,00 |
| 10.02 | Segala | 36,00 |
| 10.03 | Orzo: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca | 5,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 10,00 |
| 10.04 | Avena | 10,00 |
| 10.05 B | Granturco altro | 5,00 |
| 10.07 C | Sorgo | 15,00 |
| ex 11.01 A | Farina di frumento e di frumento segalato: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - le zone I e II (2) | 76,00 |
| | - la zona III (2) | 81,00 |
| | - la zona IV (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| | - tenore in ceneri da 521 a 600 | 66,00 |
| | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 61,00 |
| | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona IV (2) | 69,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 57,00 |
| | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 51,50 |
| | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 45,50 |
| ex 11.01 B | Farina di segala: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 52,50 |
| | - tenore in ceneri da 701 a 1150 | 46,00 |
| | - tenore in ceneri da 1151 a 1600 | 41,50 |
| | - tenore in ceneri da 1601 a 2000 | 38,00 |
| 11.02 A I a | Semole e semolini di grano duro: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 1500: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona II (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |
| 11.02 A I b | Semole e semolini di grano tenero: | |
| | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | - per le esportazioni verso: | |
| | - la zona I (2) | 76,00 |
| | - la zona IV b) (2) | 79,00 |
| | - gli altri paesi terzi | 70,00 |

*NOTE*

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette -, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3438)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

## Corso dei cambi del 23 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 622,10 | 622,10 | 622,11 | 622,22 | 622,10 | 622,10 | 622,15 | 622,22 | 622,10 | 622,15 |
| Dollaro canadese | 617,60 | 617,50 | 617,25 | 617,15 | 616,50 | 617,62 | 617,25 | 617,15 | 617,60 | 617,60 |
| Franco svizzero | 144,72 | 144,66 | 144,68 | 144,675 | 144,60 | 144,75 | 144,645 | 144,675 | 144,72 | 144,65 |
| Corona danese | 83,07 | 83,05 | 83,08 | 83,075 | 83,10 | 83,08 | 83,075 | 83,075 | 83,07 | 83,07 |
| Corona norvegese | 87,31 | 87,28 | 87,28 | 87,29 | 87,20 | 87,30 | 87,29 | 87,29 | 87,31 | 87,30 |
| Corona svedese | 120,54 | 120,55 | 120,58 | 120,575 | 120,50 | 120,55 | 120,57 | 120,575 | 120,54 | 120,50 |
| Fiorino olandese | 172,75 | 172,77 | 172,82 | 172,815 | 172,70 | 172,78 | 172,82 | 172,815 | 172,75 | 172,77 |
| Franco belga | 12,53 | 12,535 | 12,54 | 12,538 | 12,53 | 12,53 | 12,5370 | 12,538 | 12,53 | 12,53 |
| Franco francese | 112,80 | 112,77 | 112,83 | 112,795 | 112,80 | 112,82 | 112,81 | 112,795 | 112,80 | 112,78 |
| Lira sterlina | 1504,95 | 1504,80 | 1504,80 | 1504,95 | 1504,50 | 1504,95 | 1504,85 | 1504,95 | 1504,95 | 1504 — |
| Marco germanico | 171,09 | 171 — | 171,01 | 171,025 | 170,90 | 171,08 | 171,05 | 171,025 | 171,09 | 171 — |
| Scellino austriaco | 24,09 | 24,09 | 24,0875 | 24,0995 | 24,10 | 24,09 | 24,0960 | 24,0995 | 24,09 | 24,09 |
| Escudo portoghese | 21,82 | 21,82 | 21,84 | 21,835 | 21,90 | 21,82 | 21,825 | 21,835 | 21,82 | 21,85 |
| Peseta spagnola | 8,94 | 8,94 | 8,9425 | 8,9435 | 8,95 | 8,94 | 8,9425 | 8,9435 | 8,94 | 8,94 |

## Media dei titoli del 23 aprile 1971

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 92,075 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,575 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 83,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,75 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,725 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 95,075 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,70 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,45 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 96,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 94,175 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 94,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,025 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 23 aprile 1971

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 622,185 | Franco belga | 12,537 |
| Dollaro canadese | 617,20 | Franco francese | 112,802 |
| Franco svizzero | 144,66 | Lira sterlina | 1504,90 |
| Corona danese | 83,075 | Marco germanico | 171,037 |
| Corona norvegese | 87,29 | Scellino austriaco | 24,098 |
| Corona svedese | 120,572 | Escudo portoghese | 21,83 |
| Fiorino olandese | 172,817 | Peseta spagnola | 8,943 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami a tre posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.**

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza n. 10 in data 25 marzo 1971, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per tre periti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

*b*) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

*a*) per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

*a*) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

*b*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

*d*) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in Amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 4 possano essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano

sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, *produrranno i relativi documenti prescritti;*

*C*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*D*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

*F*) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria cartaria o tessile.

*Prova pratica*:

Chimica analitica quantitativa.

*Prova orale*:

Colloquio su argomenti di tecnologia chimica analitica.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 25 marzo 1971

*Il presidente*: NODARI

**(3736)**

**Concorso per esami ad un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.**

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza n. 11 in data 26 marzo 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato amministrativo;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli applicati tecnici e amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

*b*) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

*a*) per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

*a*) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

*b*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

*d*) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

*C*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*D*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

*F*) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti e amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

Componimento di italiano.

*Prova pratica*:

Il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

*Prova orale*:

Nozioni di cultura generale, di aritmetica e di contabilità.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 26 marzo 1971

*Il presidente*: NODARI

**(3738)**

**Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.**

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza n. 11 in data 26 marzo 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due assistenti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

*b*) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

*a*) per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

*a*) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

*b*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

*d*) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

*C*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*D*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

*F*) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per le natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

Svolgimento di un argomento relativo o all'industria cartaria o all'industria tessile.

*Prova pratica*:

Utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

*Prova orale*:

Cultura chimica di base. Industria della cellulosa, carte e fibre tessili vegetali e chimiche.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 26, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 26 marzo 1971

*Il presidente*: NODARI

(3737)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

*Presidente*:

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto in servizio al Ministero.

*Componenti*:

Menna dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Tenaglia dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Lobefalo dott. Attilio, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere dott. Gianfranco Fioravanti, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 700.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971*
*Registro n. 9, foglio n. 155*

(3811)

## Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

*Presidente*:

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto in servizio al Ministero.

*Componenti*:

Venturini dott. Lucio, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Morosi dott. Ugo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Mannino dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Pavone dott. Filippo, direttore di sezione in servizio al Ministero.

La dott.ssa Maria Fiorella Scandura, consigliere in servizio al Ministero, è incaricata di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.100.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1971*
*Registro n. 9, foglio n. 250*

(3809)

## Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Giordano Lai prof.ssa Camilla, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1971*
*Registro n. 6, foglio n. 183*

(3972)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.**

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 2 in data 9 gennaio 1971 (data di pubblicazione 13 gennaio 1971) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa, foglio n. 271, riguardante l'esito del concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

**(3760)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3104/8/5 in data 20 maggio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 5534/8/5 in data 12 ottobre 1970, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 3104/8/5 in data 20 maggio 1970, è costituita come segue:

*Presidente*:

De Marco prof. dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Tripliciano dott. Guifo, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Padova;

Centaro prof. Alberto, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Padova;

Miazzi dott. Nelson, libero esercente specializzato in ostetricia;

Facchinato Gilda, ostetrica condotta titolare.

*Segretario*:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 7 aprile 1971

*Il medico provinciale*: GAVIANO

**(3838)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

**Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01069 del 20 febbraio 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti n. 06424 del 16 ottobre 1968, n. 04086 del 5 giugno 1970 e n. 0955 del 1° febbraio 1971, coi quali è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali redatti da detta commissione esaminatrice, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a quattro candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Cisotta Pasquale . . . . . punti 159,93 su 240
2. Rugge Liberato . . . . . . » 151,52 »
3. Sardella Remo . . . . . . » 149,96 »
4. Grasso Lucio . . . . . . . » 148,92 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ad a quello dei comuni di Galatina, Galatone, Ugento e Uggiano la Chiesa.

Lecce, addì 1° aprile 1971

*Il medico provinciale*: RUBINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati idonei nel concorso in epigrafe sono nominati ufficiali sanitari di ruolo dei comuni di seguito a fianco di ciascuno indicati:

1) Cistotta Pasquale: Galatina;
2) Rugge Liberato: Uggiano la Chiesa;
3) Sardella Remo: Galatone;
4) Grasso Lucio: Ugento.

La nomina dei predetti sanitari è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio.

I citati sanitari dovranno assumere servizio entro il 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli degli indicati comuni interessati.

Lecce, addì 1° aprile 1971

*Il medico provinciale*: RUBINO

**(3761)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1971, n. 5.

**Sovvenzioni straordinarie alle imprese concessionarie di autoservizi urbani.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge regionale intesa ad agevolare l'assunzione degli autoservizi urbani da parte di enti pubblici locali, può essere accordata alle imprese titolari di concessioni regionali di autoservizi urbani, in via straordinaria e con le modalità indicate agli articoli seguenti, una sovvenzione annua di esercizio allo scopo di assicurare il servizio alle comunità interessate.

Art. 2.

La sovvenzione regionale può essere accordata solo nel caso in cui risulti passivo il conto di esercizio dell'anno precedente a quello del bilancio regionale al quale fa carico la sovvenzione stessa ed il Consiglio comunale competente abbia deliberato la erogazione di una sovvenzione annua.

Art. 3.

Le imprese che intendono chieder la sovvenzione devono inoltrare all'ispettorato generale dei trasporti entro il mese di febbraio di ogni anno, domanda corredata del conto di esercizio dell'anno precedente, redatto su apposito formulario fornito dall'Amministrazione regionale. L'accertamento del deficit è eseguito presso il concessionario dal personale dell'Ispettorato generale dei trasporti assistito da non più di tre esperti nominati dal comune interessato.

Nel corso dell'anno nel quale venga erogata anche una sovvenzione comunale è data facoltà agli esperti nominati dal comune interessato di procedere, con l'intervento del personale dell'Ispettorato generale dei trasporti, ad ispezioni per esaminare l'andamento della gestione degli autoservizi urbani, proponendo alla Giunta regionale le misure ritenute idonee al miglioramento dei servizi in relazione alle esigenze della collettività; dette proposte vengono periodicamente comunicate al Consiglio regionale ed ai consigli comunali interessati.

Art. 4.

La Giunta regionale stabilisce, per ciascuna azienda, l'ammontare della sovvenzione, tenendo conto dell'onere assunto dal comune, dell'entità del deficit di esercizio, nonchè delle osservazioni presentate dagli esperti di cui al secondo comma dell'articolo 3, circa la rispondenza del servizio alle esigenze della collettività.

La sovvenzione regionale non può superare il 50 per cento del deficit accertato, non tenendo conto delle sovvenzioni comunali.

Qualora il comune interessato si sia accordato con l'impresa concessionaria degli autoservizi urbani per il ripianamento in misura superiore al 90 per cento del deficit annuo di esercizio, la sovvenzione regionale è corrisposta direttamente al comune medesimo.

L'erogazione della sovvenzione è disposta in via posticipata in due o più rate.

Art. 5.

Per l'anno 1970 le imprese interessate devono presentare domanda di sovvenzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La sovvenzione regionale, per tale anno, è calcolata sul deficit accertato sul conto di esercizio del primo semestre 1970, moltiplicato per due.

Art. 6.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è autorizzata una spesa annua di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973.

All'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 marzo 1971

*Il Presidente della giunta regionale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(3740)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.